



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo II

"Rita Levi Montalcini 1909-2012"

Via CARAVAGGIO, 1 – 20851 LISSONE (MB) Tel. 039.7397570

mbic8f5003@pec.istruzione.it – mbic8f5003@istruzione.it

Cod. meccanografico: mbic8f5003 – CF: 85017330151 – codice univoco: UF78X1

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA per la SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Premessa

Il presente Regolamento individua comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle, tenendo conto di quanto stabilito:

- dal DPR 134 del 08/08/25 “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- dal DPR 249 del 24/06/98 “ Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dal DPR 235 del 21/11/2007 “ Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti” in vigore dal 2 gennaio 2008;

Il procedimento seguirà i seguenti criteri:

- ogni infrazione deve essere segnalata sul registro elettronico nella forma di annotazione o di nota disciplinare, di gravità proporzionale;
- ogni provvedimento disciplinare deve avere finalità educative;
- le sanzioni devono essere proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno;
- la responsabilità disciplinare è personale. La classe o il gruppo è ritenuto responsabile qualora sia impossibile individuare la responsabilità individuale;
- l'alunno deve comunque poter esprimere le proprie ragioni;
- nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;
- ogni provvedimento disciplinare deve tutelare il diritto alla riservatezza;
- il provvedimento di sospensione è generalmente inteso con obbligo di frequenza;
- ogni provvedimento di allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica è disposto solo in caso di gravi e/o ripetute infrazioni disciplinari ed è sempre adottato dal Consiglio di Classe (da 1 a 15 gg) o dal Consiglio di Istituto (superiore a 15 giorni, esclusione dallo scrutinio finale, esclusione dall'Esame di Stato) e deve contemplare una modalità di rapporto con la famiglia.
- le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni

Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il Dirigente Scolastico presenterà denuncia all'autorità competente.

Provvedimenti ed atti relativi alle sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dell'alunno e lo seguiranno nel trasferimento ad altra istituzione scolastica e/o nel passaggio ad altro grado di scuola.

Art. 1

Sanzioni disciplinari

Gli alunni che non ottemperino ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento d'Istituto, andranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione

delle mancanze così come di seguito elencato:

- A. richiamo verbale;
- B. annotazione sul diario/registro di classe (RE);
- C. nota disciplinare sul RE;
- D. convocazione dei genitori;
- E. riparazione del danno;
- F. attività a favore della comunità scolastica (attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi, frequenza di corsi specifici di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati, scritti o grafici, che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi per i quali è stata irrogata la sanzione, supporto ad alunni in difficoltà, progettazione e realizzazione di attività inclusive/culturali/di sensibilizzazione ambientale);
- G. sanzioni alternative/esclusione temporanea da uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, tornei sportivi;
- H. sospensione dalle lezioni fino a 2 giorni, con attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare da svolgersi a scuola;
- I. sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni, con attività di cittadinanza attiva e solidale da svolgere presso strutture convenzionate con la scuola o, in loro mancanza, presso la scuola stessa, a favore della comunità scolastica;
- J. sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni, che prevede, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica;
- K. allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;
- L. esclusione dallo scrutinio finale;
- M. non ammissione all'Esame di Stato.

COMPORAMENTO SANZIONABILE	ORGANO COMPETENTE	SANZIONE PREVISTA	IN CASO DI REITERAZIONE
Frequenza irregolare delle lezioni (ritardi, mancate giustificazioni e firme dei genitori, assenze numerose)	Docente	Richiamo verbale Richiamo su diario/RE	Nota disciplinare sul RE
	Docente coordinatore/ Docente del Consiglio di classe		Convocazione dei genitori
	Docente coordinatore e DS		Invio di una lettera di richiamo alla famiglia

Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni	Docente	Richiamo verbale Richiamo su diario/RE	Nota disciplinare sul RE
	Docente coordinatore/ Docente del Consiglio di classe		Convocazione dei genitori
	Consiglio di classe/DS		Sospensione
Mancata osservanza delle norme di sicurezza o delle disposizioni organizzative della scuola (intervallo, trasferimenti nelle aule o in palestra, accesso ai laboratori...)	Docente	Richiamo verbale Richiamo su diario/RE	Nota disciplinare sul RE
	Consiglio di classe/DS		Convocazione dei genitori a scuola da parte dei membri del CdC, con eventuale presenza del DS. Sospensione
Incuria della propria persona e/o uso di un abbigliamento poco decoroso, non adatto all'ambiente scolastico	Docente	Richiamo verbale Richiamo su diario/RE	Nota disciplinare sul RE
Danneggiamento delle cose altrui	Docente	Nota disciplinare sul RE	
	Docente coordinatore/ Consiglio di classe/DS	Nota disciplinare sul RE; eventuale riparazione economica del danno	Sospensione
Danneggiamento a strutture o attrezzature scolastiche	Docente/DS	Nota disciplinare sul RE e comunicazione ai genitori; eventuale riparazione economica del danno	
	Consiglio di classe/DS		Riparazione economica del danno / Sospensione / Attività a favore della comunità scolastica

Comportamento lesivo dell'altrui incolumità	Docente/ Docente coordinatore	Nota disciplinare sul RE, convocazione genitori	
	Consiglio di classe/DS	Sospensione	Eventuale denuncia agli organi competenti
Scorrettezze o offese	Docente coordinatore/ Consiglio di classe	Nota disciplinare sul RE e convocazione genitori	Nota disciplinare sul RE

Molestie verso i compagni	Docente / coordinatore/ Consiglio di classe	Nota disciplinare sul RE e convocazione genitori	
	Docente coordinatore/ Consiglio di classe/DS	Convocazione dei genitori	Sospensione
Scorrettezze o offese verso gli insegnanti o il personale non docente	Docente/ Docente coordinatore/ DS	Nota disciplinare sul RE e convocazione genitori	Nota disciplinare sul RE e convocazione genitori
	Consiglio di classe/DS		Sospensione
Uso di telefoni cellulari o uso improprio di altri dispositivi elettronici	Docente	Nota sul RE Ritiro del cellulare, custodito in segreteria fino al termine delle lezioni; avvisati i genitori	
	Consiglio di classe/DS		Sospensione
Uso di smartwatch	Docente	Richiamo verbale Richiamo su diario/RE	Nota disciplinare sul RE
Possesso e uso di materiale estraneo all'attività didattica	Docente	Richiamo verbale Richiamo su diario/RE	Nota disciplinare sul RE

Possesso e uso di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri	Docente Consiglio di classe/DS	Ritiro dell'oggetto, richiamo sul RE, convocazione genitori	Nota disciplinare su RE e convocazione genitori Sospensione
Alterazioni di firme e documenti	Docente Consiglio di classe/DS	Nota disciplinare su RE e convocazione genitori	Sospensione

Furto oggetti scolastici o personali	Consiglio di classe/DS	Nota RE e convocazione genitori / Restituzione dell'oggetto o suo acquisto / Attività a favore della comunità scolastica	Sospensione/ Restituzione dell'oggetto o suo acquisto /Attività a favore della comunità scolastica
Fumo nei locali scolastici e nelle zone tutelate da divieto	Docente/ incaricato/ DS	Nota disciplinare su RE; segnalazione al DS; convocazione genitori	Ammenda pecuniaria
Registrazioni audio/video/foto eseguiti in ambito scolastico e/o ogni forma di pubblicizzazione su social network	Consiglio di classe/DS	Nota disciplinare / convocazione genitori / attività riparativa	Sospensione Eventuale denuncia alle autorità competenti
Violenze fisiche, verbali o morali gravi	Consiglio di classe/DS	Sospensione	Sospensione Eventuale denuncia alle autorità competenti

Art. 2 Bullismo e cyberbullismo

Si precisa che sono da considerarsi atti di bullismo:

- La violenza fisica, psicologica o l'intimidazione perpetrata dal singolo o dal gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;

- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online;
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;
- Diffusione su social network o gruppi di whatsapp di immagini scattate a scuola contro la volontà degli interessati e/o a scopo denigratorio;
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Alcuni di questi comportamenti costituiscono violazione della privacy o fattispecie di reato e sono illeciti anche agli occhi della legge.

Art. 3 Procedure

Le procedure sono quelle sinteticamente indicate in tabella.

Si precisa la procedura da seguire nel caso di un evento dalla portata grave (es. danneggiamento beni della scuola, atti vandalici, offese, violenze e minacce al personale docente, ATA o ad altri studenti):

- apposizione di una nota disciplinare sul RE da parte del docente di classe o del Coordinatore di classe
- richiesta scritta del Coordinatore di classe/consiglio di classe al Dirigente Scolastico della convocazione di un Consiglio straordinario
- il Dirigente scolastico convoca un Consiglio di classe straordinario, riunito nella sola componente docenti
- durante il Consiglio di classe ristretto si procede a ricostruire i fatti, prendere visione di eventuali note disciplinari, confrontarsi e preparare gli elementi della discussione
- il Consiglio si apre ai rappresentanti delle famiglie ammessi (fatta eccezione per i doveri di astensione nel caso in cui uno dei genitori/tutori sia esso rappresentante delle famiglie. In tali situazioni, occorrerà una conseguente surrogata)
- il Consiglio in composizione allargata si apre allo studente interessato e ai genitori convocati; lo studente può fornire le proprie ragioni ed esporre la sua versione dei fatti. Anche i genitori possono esprimere il loro parere
- in caso di sanzioni fino a 15 giorni: al termine dell'audizione, gli studenti e i genitori escono e il Consiglio di classe delibera a maggioranza; nei casi di allontanamento dalle lezioni/ dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni, esclusione dallo scrutinio finale, esclusione dall'Esame di Stato: il Consiglio di classe si limita a proporre la sanzione, viene quindi convocato il Consiglio di Istituto, che dovrà deliberare in merito.
- il provvedimento è inviato dalla segreteria della scuola allo studente e ai genitori per prendere visione di quanto deciso.

Art. 4

Sanzioni alternative

Le sanzioni potranno essere accompagnate da attività in favore della comunità scolastica. I relativi provvedimenti saranno presi all'interno del Consiglio di classe, il quale, conoscendo l'alunno e la sua situazione particolare, può più facilmente individuare gli interventi più idonei al suo recupero. Tali sanzioni si configurano come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento.

Il Dirigente Scolastico illustrerà all'alunno e ai genitori il significato della sanzione e la valenza educativa dell'attività sostitutiva.

Art. 5

Sanzioni amministrative

Saranno irrogate dal Dirigente Scolastico nei casi previsti dalla legge e potranno accompagnare eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 6

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione, all'*Organo di garanzia* della scuola, istituito e disciplinato dal Regolamento d'Istituto.

L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni.

Contro eventuali violazioni delle norme di cui ai DPR 235/07, DPR 249/98, DPR 134/25, anche contenute nel Regolamento d'Istituto, è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, che decide in via definitiva.

Art. 7

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al DPR 235/2007, DPR 249/98, DPR 134/25 e dalle altre norme vigenti.